

Riceviamo un avviso con richiesta di pagamento di una sanzione per la violazione dell'utilizzo di un'immagine sul sito della scuola...

Data: 22/12/2020

Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria

Argomenti: [Dirigente scolastico: responsabilità](#)

Keywords: [#pbb](#) [#immagine](#) [#autore](#) [#foto](#) [#riproduzione](#) [#pubblico](#) [#risalire](#) [#fotografia](#) [#personaggio](#) [#sito](#) [#attualità](#)

Domanda

La scuola che dirigo ha ricevuto un avviso relativo ad una presunta violazione per l'uso delle immagini - nel sito della scuola - di proprietà di "xxxxxxxxxxxxxx".

In tale avviso si chiede - entro 15 gg - il pagamento di xxx,00 euro quale "corrispettivo per l'utilizzo" fino ad oggi di una certa immagine.

Specifico che l'immagine contestata (foto di un personaggio xxx) era inserita all'interno di una comunicazione risalente al xxx 20xx.

In ogni caso, abbiamo provveduto prudenzialmente a rimuovere dal sito l'immagine indicata.

Come procedere? E' da pagare, quale sanzione, la somma indicata, nonostante l'articolo con la foto inserita risalga al 20xx? Si tratta di una operazione contabile possibile?

Nell'attesa di una cortese risposta, vi ringrazio e vi saluto cordialmente.

Risposta

Si premette che la legge sul diritto d'autore è divisa in "capitoli", ciascuno dei quali relativo a uno specifico bene meritevole di protezione. Per quanto riguarda le fotografie, va ricordato che quelle meramente documentali non godono di alcuna tutela e sono di pubblico dominio. Nel caso di specie, sembra trattarsi di fotografie "comuni". In relazione ad esse hanno diritti il fotografo o il committente: i relativi diritti si prescrivono dopo 20 anni dallo scatto (art. 92, comma 1, Legge n. 633/1941).

In questa prospettiva, non si pongono problemi di prescrizione, atteso che, anche sorvolando sulla durata ventennale della stessa, va rimarcato che la causa di estinzione del diritto al compenso decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), il che presuppone la prova della data di conoscenza dell'utilizzo dell'immagine senza licenza.

Anche tenuto conto del fatto che la controparte, che ha dato prova della propria legittimazione, potrebbe richiedere e ottenere un'ingiunzione di pagamento (con aggravio di spese legali), la redazione suggerisce di procedere al pagamento del dovuto. E' la soluzione più semplice e si suggerisce di farsi rilasciare atto di quietanza.

Se volete provare a resistere, una strada possibile è quella di invocare l'articolo 70 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (diritto d'autore) che recita quanto segue:

"È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico (non ancora emanato)".

In questo caso dovrete asserire, nella lettera di risposta, che le immagini sono a bassa risoluzione e citare anche un progetto del POF (allora si chiamava ancora così) a cui quella pubblicazione era legata. Ci potete provare e vedere se questa iniziativa sortisce qualche effetto e poi, in caso negativo, pagare.

Se per ipotesi (lo mettiamo solo per completezza) la foto fosse utilizzata in una attività tipo giornalino della scuola, potreste invocare questi stralci della Legge sul diritto d'autore (ma probabilmente non è questo il caso, altrimenti immaginiamo che la scuola ce lo avrebbe segnalato):

"la riproduzione o comunicazione al pubblico in riviste o giornali degli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, se la riproduzione o l'utilizzazione non è espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato;

la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di

attualità ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato;

la riproduzione o comunicazione al pubblico dei discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonchè gli estratti di conferenze aperte al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, purchè indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto."

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.